

POLIZZA GLOBALE FABBRICATI E RELATIVI CONTENUTI DELL'ASA DI CASTELLAMONTE

**Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2009
Scadenza ore 24.00 del 31.12.2012**

Definizioni

Nel testo che segue, si intende per:

- **Assicurato** Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
- **Contraente** Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
- **Cose** Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Franchigia** La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Indennizzo/Risarcimento** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;
- **Rischio:** La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Scoperto:** La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** L'impresa assicuratrice;
- **Subappaltore/
Ditta Subappaltatrice** La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia;
- **Broker:** L'Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. Viale Gran San Bernardo 10 11100 Aosta

TOTALE "PATRIMONIO" ASSICURATO

CAPITALI ASSICURATI

A) ELENCO FABBRICATI ASA CONSORZIO

Premesso che i fabbricati di seguito descritti sono conformi alla seguente descrizione:
fabbricato elevato ad uno o più piani fuori terra con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura i materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

	Ubicazione, caratteristiche ed uso delle cose assicurate	Somma assicurata €.
UBICAZIONE DI CASTELLAMONTE STRADA GHIARO INFERIORE		
	FABBRICATI	10.600.000,00
	MACCHINARI	8.900.000,00
	TUBAZIONI INTERRATE DISTRIBUITE IN TUTTO IL TERRITORIO DI CASTELLAMONTE	6.850.000,00
UBICAZIONE DI FELETTO/BOSCONERO STRADA PERBALENCA C/O CASCINA CAVALIERA		
	FABBRICATI	500.000,00
	MACCHINARI	4.000.000,00
UBICAZIONE DI RIVAROLO CANAVESE LOCALITA' VERCELLINO		
	FABBRICATI	400.000,00
	TUBAZIONI INTERRATE DISTRIBUITE IN TUTTO IL TERRITORIO DI RIVAROLO	5.200.000,00
UBICAZIONE DI LUSIGLIE' STRADA PROVINCIALE FELETTO - LUSIGLIE'		
	FABBRICATI	100.000,00
	MACCHINARI	100.000,00
UBICAZIONE FORNO CANAVESE		
	FABBRICATI	100.000,00
	MACCHINARI	250.000,00

1A BENI IMMOBILI

Valore assicurato €uro 37.000.000,00 (trentottomilbniseicentomila).

1B CONTENUTO

Valore assicurato €uro 200.000,00 (unmilione cinquecentomila).

- con la limitazione per gli oggetti di mobilio, arredamento, libri di biblioteche per ogni singolo volume non superiore a €uro 2.000,00 (duemila).

LIMITI DI INDENNIZZO

Con riferimento a quanto indicato nel presente contratto, la Società procederà alla liquidazione dei danni con l'applicazione dei seguenti limiti di indennizzo:

DENARO, TITOLI DI CREDITO E CARTE VALORI

5%^o (cinqueper mille) del valore assicurato alla partita contenuto.

GARANZIE SEZIONE "A" n. 12 - ONORARI DEI PERITI

Indennizzo pari al 5% del risarcimento con il limite massimo di €uro 52.000 (cinquantaduemila) per sinistro.

GARANZIE SEZIONE "B" n. 1 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI, ecc.

a) franchigia fissa di €uro 500 (cinquecento);

b) limite di risarcimento: 80% del valore assicurato di ogni singolo "bene immobile" colpito da sinistro.

Limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio:

scoperto 20% minimo €uro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta) e limite del 50% del valore del singolo fabbricato e contenuto.

GARANZIE SEZIONE "B" n. 4 - EVENTI ATMOSFERICI

Franchigia fissa di €uro 1.000,00 (mille) per fabbricato e relativo contenuto.

Limite di indennizzo: 80% del valore assicurato di ogni singolo bene immobile e contenuto colpito da sinistro.

limite di indennizzo: €uro 5.200.000,00 (cinquemilbniduecento) per anno assicurativo.

GARANZIE SEZIONE "B" n. 5 - GRANDINE

Franchigia fissa di €uro 500,00 (cinquecento).

Limite di indennizzo per sinistro e per anno: €uro 50.000,00 (cinquantamila) per ogni singolo bene e relativo contenuto.

GARANZIE SEZIONE "B" n. 6 e 7 - INTASAMENTO DA NEVE, ecc - FUORIUSCITA DI ACQUA.

Franchigia fissa di €uro 500,00 (cinquecento).

Limite di indennizzo 50% del valore di ogni singolo "bene immobile" colpito da sinistro.

GARANZIE SEZIONE "B" n. 8 e 9 - GELO - SOVRACCARICO NEVE.

Franchigia fissa di €uro 500,00 (cinquecento).

Limite di indennizzo per sinistro e per anno: €uro 200.000,00 (duecentomila) per ogni singolo bene e relativo contenuto.

GARANZIE SEZIONE "C" - SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA.

Franchigia fissa di €uro 250,00 (duecentocinquanta)

Limite di indennizzo: €uro 70.000,00 (settantamila) a Primo rischio assoluto.

GARANZIE SEZIONE "D" - RICORSO TERZI E/O LOCATARI.

Limite di indennizzo per anno €uro: 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila) a Primo rischio assoluto.

GARANZIE SEZIONE "E" - FENOMENO ELETTRICO.

Franchigia fissa di €uro 250,00 (duecentocinquanta)

Limite di indennizzo: €uro 100.000,00 (centomila) a Primo rischio assoluto.

GARANZIE SEZIONE “F” - DATI DI ARCHIVIO.

Limite di indennizzo per anno €uro 100.000,00 (centmila) a Primo rischio assoluto.

GARANZIE SEZIONE “G” - SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO.

Limite di indennizzo per anno €uro 1.000.000,00 (umilione) a Primo rischio assoluto.

GARANZIE SEZIONE “H” - LASTRE - CRISTALLI – INSEGNE.

Franchigia fissa di €uro 250,00 (duecentocinquanta)

Limite di indennizzo: €uro 15.000,00 (quindicimila) a Primo rischio assoluto.

GARANZIE SEZIONE “I” - INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI.

Franchigia fissa di €uro 10.000,00 (diecimila) per ogni fabbricato e relativo contenuto.

Limite di indennizzo: 50% del valore di ogni singolo “bene immobile” e relativo contenuto colpito da sinistro.

Limite di indennizzo per anno: €uro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila).

GARANZIE SEZIONE “L” - TERREMOTO.

Franchigia fissa di: €uro 10.000,00 (diecimila) per ogni fabbricato relativo contenuto.

Limite di indennizzo: 50% del valore di ogni singolo “bene immobile” colpito da sinistro e relativo contenuto.

Limite di indennizzo annuo: €uro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

GARANZIE SEZIONE “M” – RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE.

Franchigia fissa €uro 500,00 (cinquecento) per ogni sinistro.

Limite di indennizzo: €uro 300.000,00 (trecentomila) per sinistro.

GARANZIA SEZIONE “N” – ELETTRONICA.

Franchigia fissa di €uro 250 (duecentocinquanta)

Limite di indennizzo: €uro 100.000,00 (centomila) per anno

POLIZZA INCENDIO E ALTRI EVENTI

L'assicurazione è prestata in base alle condizioni riportate nella presente polizza ed operante per le partite individuate entro i limiti delle somme assicurate.

DEFINIZIONI:

Nel testo le parole:

- a) Società Assicuratrice - Società – Assicuratore - o Assicuratori designano tutta/e l'Impresa o le Imprese Assicuratrici.
- b) Contraente designa l'Ente con il quale viene stipulato il contratto.
- c) Assicurato designa coloro per conto dei quali viene stipulato il contratto e/o coloro il cui interesse è tutelato dal contratto.
- d) Parti designa il Contraente e la Società.

Per **PATRIMONIO** si intendono:

A) I BENI IMMOBILI

Overo tutti i fabbricati di proprietà e/o in uso, per tutte le attività svolte dal Contraente, nonché dati in uso e/o locazione a qualsiasi titolo a terzi. Bene immobile è l'intero fabbricato (od una porzione di esso) edificato, comprese le relative pertinenze (ad esempio: centrale termica, box, soffitte, cantine, recinzioni, cancelli, autorimesse e parcheggi, muri di contenimento e simili anche all'aperto), compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato, impianti ed installazioni considerati immobili per natura (ad esempio: impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, impianti di prevenzione incendio e simili, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne centralizzate radio-telericeventi, ecc.) tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue.

Sono compresi nella definizione di beni immobili (a titolo esemplificativo e non limitativo):

- fabbricati vuoti ed innocuati;
- installazioni ed impianti considerati immobili per natura o destinazione.

B) CONTENUTO inteso quale tutto il complesso di:

- MOBILIO, ARREDAMENTO, ATTREZZATURE di ufficio, insediamenti scolastici, strumenti professionali e scientifici, cancelleria, stampati, documenti, disegni, registri, casseforti, armadi di sicurezza;
- APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE quali ad esempio: macchine per scrivere e da calcolo, macchine ed apparecchiature elettrocontabili, telescriventi, telefax, fotoriproduttori, impianti di prevenzione e allarme, sistemi o impianti di elaborazione dati - comprese le unità periferiche -, personal computers, apparecchiature elettromedicali, apparecchiature ausiliarie ad altre apparecchiature simili, centralini telefonici, impianti citofonici, telecamere ecc.;
- MACCHINARI ED IMPIANTI, attrezzi, utensili, ricambi, attrezzature e scaffalature, e quant'altro esistente in fabbricati adibiti a laboratori e/o officine e simili fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente;
- MOBILIO ED ARREDAMENTO di Istituti, Ricoveri ed altri Enti assistenziali, ambulatori medici e/o veterinari, farmacie, laboratori di analisi, istituti di igiene e simili;
- EFFETTI PERSONALI ed indumenti di dipendenti, di Amministratori, di Consulenti e di terzi, cose di proprietà di terzi verso i quali il Contraente debba risponderne;
- VEICOLI (quali classificati all'art. 47 del D.L. 30.04.92, n. 285) di proprietà del Contraente e/o appartenenti ai dipendenti o a terzi, purché in semplice deposito nell'ambito dei fabbricati individuati quali beni immobili e sempreché gli stessi non siano garantiti con polizze assicurative dai rispettivi proprietari;
- VALORI (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - denaro, titoli di credito, ogni carta rappresentante un valore, quale: marche da bollo, francobolli, carte bollate, fustelle di medicinali, ecc.) con il limite stabilito nel contratto;
- OGGETTI D'ARTE (intesi quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - arredi, dipinti, quadri, sculture, collezioni, antichità in genere, mobili di antiquariato, libri e manoscritti, le rarità bibliografiche, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre, perle e metalli preziosi, ecc.). Con un valore per ogni singolo oggetto non superiore a Euro 23.250;
- MOBILIO, ARREDAMENTO, LIBRI, di biblioteche, con il limite di Euro 15.500 per ogni singolo volume;
- TUTTE LE COSE inerenti l'attività ed il funzionamento dei servizi svolti dal Contraente, nulla escluso né eccettuato.

Gli enti costituenti il CONTENUTO possono trovarsi e si intendono assicurati anche all'aperto nelle immediate vicinanze dei fabbricati appartenenti ai beni immobili individuati nel contratto.

Gli enti costituenti il CONTENUTO possono trovarsi e devono quindi intendersi assicurati, in base alle garanzie tutte della polizza, anche presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, o per temporanee esigenze di riparazione, restauro o manutenzione, in qualunque luogo essi si trovino, nel limite del 15% (quindicipercento) delle somme assicurate ed individuate nel contratto.

Sono escluse dalla definizione di CONTENUTO:

- le cose appoggiate a contratti di Leasing, qualora già coperti di assicurazione;
- le cose già assicurate con altre tipologie di polizza (esempio TUTTI I RISCHI ELETTRONICA, ecc.)

Premesso che il Contraente non ha assegnato agli enti individuati con la presente appendice un "valore a nuovo", e pertanto questi enti non rientrano nella somma indicata nella "DESCRIZIONE TIPOLOGICA DEL RISCHIO", si stabiliscono tra le Parti le condizioni di assicurabilità che seguono:

La presente copertura è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In conseguenza di quanto sopra indicato, resta inteso che la Società liquiderà - in caso di danno - solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Contraente per la riparazione, il restauro, il ripristino, di ogni singolo ente assicurato e danneggiato, sino alla concorrenza della somma stabilita al punto 1B del "PATRIMONIO ASSICURATO".

C) INCENDIO.

Per incendio si intende la combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato

focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

D) ESPLOSIONE.

Per esplosione si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

E) SCOPPIO.

Per scoppio si intende il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

F) IMPLOSIONE.

Per implosione si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

G) DANNI MATERIALI DIRETTI.

Per danni materiali diretti si intendono i danni materiali direttamente arrecati alle cose assicurate dagli eventi per i quali sono prestate le garanzie, con esclusione dei danni conseguenziali e dei danni indiretti.

H) SINGOLO SINISTRO.

Per singolo sinistro si intende il sinistro riconducibile ad un'unica causa originaria.

L) DANNI INDIRETTI

Per danni indiretti si intendono i danni come: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro e qualsiasi altro danno consimile che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

M) DANNI CONSEGUENZIALI.

Per danni conseguenziali si intendono i danni arrecati alle cose assicurate, non direttamente causati dagli eventi per i quali sono prestate le garanzie.

N) SOMME ASSICURATE.

Per "somme assicurate" si intende il valore attribuito al "PATRIMONIO" ed in base al quale viene stipulata l'assicurazione. Per quanto riguarda il CONTENUTO l'assicurazione si intende nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" la somma assicurata è costituita dal limite di indennizzo predeterminato in polizza.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1892-1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

ART. 3 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento durata e recesso – rescindibilità annuale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2009 e ha scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2012. Il pagamento del premio per la prima annualità avverrà al momento della sottoscrizione del contratto. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del quarantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, la presente assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza senza l'obbligo di disdetta.

Dietro semplice richiesta del Contraente, da comunicarsi mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla

CONSORZIO ASA Azienda Servizi Ambiente
Strada del Ghiaro inferiore 10081 - CASTELLAMONTE

scadenza contrattuale, la Società si impegna a prorogare, dietro pagamento del relativo rateo di premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo minimo di mesi 6 (sei) e massimo di 9 (nove). E' facoltà delle Parti recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 giorni dalla data di scadenza annuale della polizza.

ART. 4 - Disdetta in caso di sinistro.

Avvenuto il sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento. Qualora tale diritto venga esercitato, la Società sarà tenuta a rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso. In ogni caso le parti saranno comunque tenute all'adempiimento delle norme contenute nell'art. 5 – Variazione dei valori assicurati – delle Condizioni Particolari.

ART. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

ART. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare alla Società comunicazione scritta di ogni aggravamento. Se la circostanza aggravante il rischio, comunicata dal Contraente alla Società, è tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la società stessa ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da comunicarsi al Contraente con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento. Se la circostanza aggravante il rischio, comunicata dal Contraente alla Società, è tale che l'assicurazione comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione del premio di assicurazione in corso, con comunicazione al Contraente.

Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni di assicurazione o non provveda al pagamento delle nuove condizioni di premio dell'assicurazione entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di comunicazione da parte della Società, la stessa, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione al Contraente delle nuove condizioni di premio di assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso al Contraente nei termini di 120 (centoventi) giorni.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini temporali indicati nei precedenti commi, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

Se trattasi di sinistro concernente la Sezione "D" - Ricorso terzi e/o locatari -, la Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente, designando - ove occorra - legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta dal danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 10 - Estensione territoriale

Ovunque.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 11 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate ed individuate nel contratto, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi individuati dalla sezione A e seguenti.

SEZIONE "A"

1. INCENDIO.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, ivi compresi anche i danni materiali e diretti arrecati da guasti fatti allo scopo di impedirne, arrestarne o limitarne la propagazione.

2. FULMINE.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dal fulmine.

3. ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosione, implosione o scoppio.

4. AUTOCOMBUSTIONE.

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate.

5. CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI - ONDA SONICA.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, satelliti artificiali e/o di loro parti e/o di cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie. La Società risponde altresì dei danni causati agli enti assicurati da onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

6. URTO DI VEICOLI (compreso carri ferroviari e/o treni).

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati dall'urto di veicoli non appartenenti, né sotto il controllo del Contraente o dei suoi dipendenti.

7. ASCENSORI E MONTACARICHI.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni. Sono compresi i danni agli stessi impianti.

8. RIMPIAZZO COMBUSTIBILE.

La Società rimborsa al Contraente le spese necessarie per il rimpiazzo dei combustibile (nafta, gasolio, Kerosene, ecc.) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei "beni immobili". La garanzia è prestata sino ad un massimo di €uro 10000,00 (diecimila) per ogni sinistro.

9. SOSTITUZIONE FISSI ED INFISSI.

La Società rimborsa al Contraente le spese necessarie per la sostituzione di fissi o degli infissi rubati o la riparazione dei guasti provocati agli stessi dai ladri. Tale garanzia è prestata con il limite di indennizzo per sinistro di €uro 50.000,00 (cinquantamila) e ha efficacia solo nel caso in cui i fissi e gli infissi risultano montati in opera.

10. FUMO.

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "FUMO", fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza dei fabbricati, purché detti impianti siano collegati con adeguate condutture ad appropriati camini.

11. DANNI CONSEGUENZIALI.

La Società risarcisce i danni arrecati alle cose assicurate da fumo, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ai seguenti eventi: INCENDIO – FULMINE – ESPLOSIONE – IMPLOSIONE e SCOPPIO – CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre poste a distanza non superiore a 20 metri da queste.

12. ONORARI DEI PERITI - COMPETENZE PROFESSIONISTI E CONSULENTI.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa, nei limiti della somma indicata nel contratto:

- a) le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato a condizione che si tratti di perito iscritto all'Associazione Italiana Periti Assicurazione Incendio, nonché la quota

parte di spese ed onorari a carico dei Contraente a seguito di nomina del terzo perito;

- b) gli onorari di Ingegneri, Architetti e/o Consulenti per le spese necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate. Il rimborso degli onorari non potrà comunque mai eccedere quello previsto dalla tariffa dell'Ordine Professionale al quale è iscritto il professionista incaricato, o in mancanza, delle tariffe vigenti presso la Camera di Commercio ove ha sede il Contraente.

13. LOCALI IN LOCAZIONE.

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente, a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde - secondo le condizioni tutte di polizza - dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ai "beni immobili" tenuti in locazione da parte dell'Ente Contraente.

14. DANNI INDIRETTI.

La Società risarcisce una indennità aggiuntiva forfettaria per "danni indiretti" (punto L delle DEFINIZIONI) per un importo pari al **10%** dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, entro il limite della somma assicurata.

SEZIONE "B"

1 SCIOPERI, SOMMOSSE O TUMULTI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- a) atti incendiari od altrimenti, anche a seguito di furto, compiuti da scioperanti o da persone (dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) azioni della pubblica autorità intese ad impedire, limitare o far cessare gli atti di cui sopra e le loro conseguenze.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- occupazione dell'insediamento, qualora l'occupazione stessa si protragga per oltre 5 giorni consecutivi. Trascorso tale termine la Società risarcisce unicamente i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio;
- rottura delle lastre;
- asportazione di cose a qualsiasi titolo.

Non sono coperti dalla presente garanzia i danni che risultano risarcibili in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

2 ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi quelli di sostanze od ordigni esplosivi).

La Società risarcisce i danni materiali e diretti alle cose assicurate da esplosioni e scoppi (esclusi quelli di sostanze od ordigni esplodenti) verificatisi all'esterno dell'insediamento. Sono esclusi i danni alle lastre.

3 ESPLOSIONE E SCOPPIO DI ORDIGNI ESPLOSIVI.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da esplosione e da eventuale incendio di sostanze esplosive che abusivamente ed all'insaputa dei Contraente, vengano a trovarsi nelle vicinanze o nell'interno dell'insediamento. Resta inteso che il Contraente ha l'obbligo di segnalare alla Società l'esistenza di tali sostanze od ordigni esplosivi, non appena ne venga a conoscenza.

4 EVENTI ATMOSFERICI.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, sovraccarico di neve, cedimento o franamento di terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

5 GRANDINE.

Fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" di cui al precedente punto 4, e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

6 INTASAMENTO DA NEVE O GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dall'acqua penetrata all'interno dell'immobile dell'insediamento in normale stato di manutenzione a causa dell'intasamento delle gronde e dei pluviali, direttamente ed esclusivamente provocato dalla neve o dalla grandine.

Sono esclusi i danni:

- alle attrezzature all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline e/o fabbricati aperti da più lati;
- da fuoriuscita di acqua dalle condutture non di pertinenza dell'immobile;
- da umidità o stillicidio.

7 FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua fuoriuscita da condutture a seguito di rottura accidentale delle condutture, impianti idrici, igienici, antincendio, o di riscaldamento, posti nell'immobile assicurato.

Sono esclusi i danni:

- da gelo;
- da fuoriuscita di acqua da condutture le quali non siano di pertinenza dell'immobile dell'insediamento;
- alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati;
- da umidità o stillicidio.

8 GELO.

Ad integrazione di quanto disposto al precedente punto 7 - SEZIONE "B", la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti agli enti assicurati da rotture causate da "GELO" di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere, installati nei "beni immobili" assicurati.

Sono esclusi i danni:

- da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrato od installate all'esterno della costruzione;
- avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
- Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando - per ogni singolo sinistro - le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

Le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di danni da rottura sono comprese nei limiti del disposto del successivo SEZIONE "C".

9 SOVRACCARICO DI NEVE.

Fermo quanto disposto nella garanzia "EVENTI ATMOSFERICI" al precedente punto 4 SEZIONE "B", e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) dal gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- c) ai fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione relative ai sovraccarichi neve (

CONSORZIO ASA Azienda Servizi Ambiente
Strada del Ghiaro inferiore 10081 - CASTELLAMONTE

D.M. dei Ministero dei Lavori Pubblici del 12.2.1982 - G.U. n. 56 del 26/2/82-; Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi “ e successive modifiche, ed eventuali disposizioni locali) ed al loro contenuto;

- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto, o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE “C”

SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ROTTURA.

La Società - in caso di danno indennizzabile in base alla presente polizza causato dalla FUORIUSCITA DI ACQUA DALLE CONDUTTURE (SEZIONE “B” n. 7)- rimborsa le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato, allo scopo di ricercare le rotture degli impianti idrici, termici, igienici e di riscaldamento (esclusi quelli esterni, anche interrati), nonché per ripristinare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE “D”

RICORSO TERZI E/O LOCATARI.

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente, risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai mobili ed agli immobili dei terzi e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza dei **10%** del massimale stesso. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Sono esclusi i danni:

- a cose in uso, custodia o possesso del Contraente, salvo che per i veicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti, comprese le merci in essi contenute, trovantesi, con il consenso del Contraente, nei suoi insediamenti;
- di qualsiasi natura da inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o derivazione di corsi d'acqua o sorgenti, alterazione ed impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

SEZIONE “E”

FENOMENI ELETTRICI.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati a macchine e/o impianti elettrici, impianti ed apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE “F”

RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO.

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata nel contratto, le spese sostenute per operazioni manuali

e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, ed altre cose particolari, nonché le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti dei sistemi elettronici. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute, entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro.

SEZIONE "G"

SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO.

La Società indennizza:

- le spese di demolizione necessarie per la rimozione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, sino al più vicino scarico oppure allo scarico indicato dalle competenti autorità;
- le spese necessarie per la rimozione, il collocamento in altri locali ed il ricollocamento nella propria sede del "CONTENUTO" rimasto illeso. Il rimborso delle spese sostenute avverrà nei limiti della somma assicurata nel contratto.

SEZIONE "H" VETRI - CRISTALLI - INSEGNE.

A) La Società risarcisce i danni materiali e diretti dovuti a rottura, per qualunque causa accidentale o fatto di terzi, a:

- LASTRE di CRISTALLO, MEZZOCRISTALLO e VETRO - COMPRESI SPECCHI - collocate nei locali interni;
- LASTRE, ISCRIZIONI, DECORAZIONI, VETRINETTE, INSEGNE, installate all'esterno degli insediamenti definiti "beni immobili" ed individuati nel contratto (Descrizione tipologica del rischio).

Sono altresì indennizzabili le SPESE DI RIMOZIONE, TRASPORTO ED INSTALLAZIONE, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

La garanzia è operante anche per i danni:

- avvenuti in occasione di incendio, fulmine, scoppio ed esplosioni;
- avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- determinati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché determinati da colpa grave del legale rappresentante e degli Amministratori dell'Ente Contraente;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- causati da trombe, uragani, bufere e grandine.

B) L'assicurazione non comprende le rotture:

- verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatesi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, cicloni e altre calamità provocate dalle forze della natura, salvo gli eventi atmosferici previsti al precedente comma A);
- derivanti da crollo o assestamento di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui esse sono collocate;
- di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- di lastre che, all'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- di lastre aventi valore artistico;

ed inoltre sono esclusi i danni:

di rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

C) L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" (punto 4 delle CONDIZIONI PARTICOLARI) nei limiti delle somme e della franchigia indicate nel contratto

D) L'assicurazione è prestata a "valore a nuovo" con liquidazione dei danni senza tener conto del degrado degli enti assicurati;

La Società provvede alla stima della spesa necessaria per la integrale sostituzione al momento del sinistro degli enti danneggiati e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate, il valore dei residui.

La Società, a sua scelta, provvede all'indennizzo con pagamento in contanti o mediante sostituzione degli enti danneggiati.

SEZIONE "I" INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli

Enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli Enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando per ogni sinistro le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE "L" TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di TERREMOTO intendendosi per tale un "sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene".

La Società non indennizza i danni:

- causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Ai fini della presente garanzia si stabilisce che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che abbia dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, "singolo sinistro".

Sono compresi in garanzia:

- i danni causati da incendio, esplosione, scoppio provocati dal terremoto;
- i danni subiti dagli enti assicurati per crollo totale o parziale di fabbricati od impianti fissi all'aperto, purché provocati da terremoto.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE "M" RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE.

Danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato stesso.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per ogni singolo sinistro, le limitazioni di indennizzo indicate nel contratto.

SEZIONE "N" ELETTRONICA

A) Relativamente agli Enti individuati nella DEFINIZIONE III - PATRIMONIO - LETTERA B) ARTICOLO b2) - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE la Società risarcisce gli ulteriori danni ed i guasti materiali e diretti derivanti agli Enti medesimi dai seguenti fatti accidentali, indicati a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Imperizia, negligenza, errata manipolazione
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica, induzione;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- implosione, fumo, bruciature;
- sabotaggio dei dipendenti
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere.

CONSORZIO ASA Azienda Servizi Ambiente
Strada del Ghiaro inferiore 10081 - CASTELLAMONTE

B) L'assicurazione è prestata a condizione che il Contraente provveda alla normale manutenzione delle cose assicurate, cioè al compimento di quei lavori che sono da effettuarsi allo scopo di prevenire guasti e di mantenere in stato di efficienza funzionale le cose stesse.

C) In caso di sinistro indennizzabile che colpisce sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, la Società corrisponde al Contraente le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostruzione - da effettuarsi entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dal giorno del sinistro - delle informazioni contenute nei supporti dati danneggiati, comprensive dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

Per i supporti dati non sono comunque indennizzabili costi dovuti ad errate registrazioni, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista, a smagnetizzazione.

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata alla PARTITA 5) -RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO.

D) Limitatamente agli ELABORATORI ELETTRONICI, si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi, mentre sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.

E) Relativamente ai SISTEMI ELETTRONICI di ELABORAZIONE DATI e COMPUTERS, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica rimarranno esclusi dalla garanzia i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico;
- danni o disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato verificatisi durante l'esercizio, senza il concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di stabilizzazione.

Non sono comunque indennizzabili i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione che abbiano colpito le parti/circuiti a valle del circuito alimentatore senza aver danneggiato anche quest'ultimo.

F) La Società non indennizza i danni:

- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi per pulizie o traslochi;
- per causa delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore degli Enti assicurati;
- per il difetto di materiale o di costruzione, limitatamente alla parte dell'Ente direttamente colpita;
- causati da difetti che esistevano all'atto della stipula della assicurazione;
- a tubi e a valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

G) L'assicurazione è prestata a " PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" (Art. 1.9 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE) nei limiti della somma e della franchigia indicate in polizza.

H) L'ammontare dell'indennizzo si determina entro il limite della somma assicurata ed indicata nella " Scheda di Programma ", secondo quanto stabilito all'art. 1.7 -DETERMINAZIONE DEL VALORE INDENNIZZABILE - Lettera b).

ART. 12 - Esclusioni.

La Società non risponde dei danni derivanti da:

- a) Dolo del Contraente e/o dei suoi legali rappresentanti.
- b) Guerra civile, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, esplosione di mine, bombe

ed altri ordigni di guerra, nonché atti ostili compiuti da potenza belligerante e contro la stessa, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

- c) Cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativo a tale scopo.
- d) Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- e) Verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane.
- f) Smarrimento, furto o tentato furto di cose assicurate, rapina o saccheggio, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- g) Indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto stabilito al punto 14 della SEZIONE A.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1 - Valore assicurato.

I beni immobili sono assicurati senza obbligo da parte del Contraente di dichiarare le caratteristiche costruttive dei medesimi.

Premesso che l'assicurazione è prestata per l'intero PATRIMONIO del Contraente così come stabilito dalla presente polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta:

- a) Per i BENI IMMOBILI in base alla stima del "valore a nuovo" degli stessi, intendendosi per "VALORE A NUOVO" la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) Per il CONTENUTO in base al valore assegnato nel contratto. Tale valore viene convenzionalmente stabilito tra le Parti quale limite massimo di indennizzo, in caso di sinistro, con rinuncia - da parte della Società - all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

2 - Determinazione del valore indennizzabile.

In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina nel seguente modo:

a) per i BENI IMMOBILI - deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutto e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione d'uso, purché i fabbricati vengano ricostruiti - salva comprovata forza maggiore - entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per i fabbricati non ricostruiti entro il termine sopraindicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al relativo "VALORE A STATO D'USO" al momento del sinistro.

Per "VALORE A STATO D'USO" dei BENI IMMOBILI, si intende il valore a nuovo degli stessi, corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza coincidente. E' data facoltà all'Ente Contraente, al posto del fabbricato colpito da sinistro, il reinvestimento della somma all'uopo dovuta, destinandola al capitolo di spesa di bilancio, per ricostruzione, ampliamento, modifiche, messa a norma, manutenzione straordinaria in generale del suo PATRIMONIO IMMOBILIARE, purché tale decisione sia notificata alla Società - con documenti probatori - entro il termine di 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La somma dovuta in tale caso non potrà essere superiore al valore allo stato d'uso dell'immobile al momento del sinistro, come stabilito nel contratto.

b) per IL CONTENUTO - il costo della rimessa delle cose assicurate nello stato funzionale in cui erano immediatamente prima del sinistro o - se meno oneroso - il costo dei loro rimpiazzo con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio, senza tener conto del degrado di vetustà, stato di conservazione ed uso, salvo che per i beni di età superiore ad anni due per i quali, in caso di loro sostituzione, si farà luogo alla applicazione del degrado per vetustà od ogni altra circostanza influente.

Il valore indennizzabile non potrà essere superiore al limite stabilito nel contratto.

3. - Deroga alla regola proporzionale.

Se al momento del sinistro il valore dei "BENI IMMOBILI" della partita PATRIMONIO, eccede di oltre il 20 %

la somma assicurata, la società risponde del danno entro il limite della somma assicurata, in proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

4 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

Per la voce CONTENUTO e per le garanzie di cui alle sezioni:

- “C” Spese per ricerca e riparazione danni da rottura;
- “D” Ricorso terzi e/o locatari;
- “E” Fenomeni elettrici;
- “F” Ricostruzione dati di archivio;
- “G” Spese demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento;
- “H” Vetri - cristalli - Insegne;
- “N” Elettronica;

l'assicurazione funziona a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ossia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata nel contratto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5 - Variazione dei valori assicurati.

Relativamente ad eventuali variazioni, che intervengano nel corso del periodo di assicurazione annuo e comportanti un aumento del valore assicurato alla PARTITA “PATRIMONIO” della polizza, si stabiliscono tra le Parti le seguenti norme:

- a) la Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori derivanti da introduzione nel PATRIMONIO amministrato dal Contraente, di nuovi enti ascrivibili alla definizione di “BENI IMMOBILI” - purché tale maggiorazione non superi, per anno assicurativo, la somma di €uro 2.000.000,00 (duemilioni).
- b) il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società, al momento della acquisizione del bene immobile, in quanto la Società ritiene automaticamente operanti le garanzie di polizza entro la somma indicata al precedente punto a);
- d) la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la acquisizione del bene immobile e/o del relativo contenuto;
- e) eventuali aumenti del valore assicurato verranno regolati mediante l'applicazione del tasso indicato nel contratto ai capitali eccedenti. In tale caso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del documento emesso dalla Società;
- e) quale condizione essenziale per l'efficacia della presente appendice il Contraente si obbliga a tenere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, i relativi documenti probatori di acquisizione;
- f) entro il 120° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società:
 - l'elenco e l'ubicazione dei nuovi beni immobili e/o dei relativi contenuti acquisiti e/o ceduti nel PATRIMONIO amministrato durante il precedente periodo assicurativo;
 - il valore agli stessi assegnato.
- g) la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di polizza comprendente:
 - 1) la differenza attiva o passiva del premio dovuto, per il periodo di assicurazione pregresso, determinato applicando, ai valori assicurati alle partite BENI IMMOBILI il tasso indicato nel contratto.
 - 2) il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato applicando ai valori assicurati alle partite BENI IMMOBILI il tasso imponibile risultante nel contratto;
 - 3) l'indicazione dei nuovi valori assicurati alla partita PATRIMONIO e la determinazione del nuovo premio annuo complessivo corrispondente, relativo alle rate di premio dei periodi assicurativi successivi.
- h) il Contraente si obbliga al pagamento del documento di appendice di cui al precedente punto g) entro 60 sessanta giorni successivi alla notifica dello stesso, da parte della Società. Resta inteso che la validità della presente CONDIZIONE PARTICOLARE rimarrà sospesa, in caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro i termini stabiliti e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del documento.

6 - Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società in contanti, o in altra forma pattuita dalle parti, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e non ostino diritti di terzi.

7 - Anticipo indennizzi.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, e su richiesta del Contraente presentata almeno 30 giorni dopo la data della denuncia, la Società anticiperà - entro i 30 giorni successivi - un importo pari al 60% di quello che risulterà essere l'ammontare presumibile del danno, sulla base di stime preliminari effettuate dalle Parti o dai

loro periti incaricati in tale periodo, e sempreché il valore del presumibile danno non sia inferiore a €uro 100.000,00 (cinquantaduemila) e con il limite massimo di anticipo indennizzo di €uro 1.000.000,00 (unmilione) per ogni sinistro.

8 - Indennizzo separato per ciascuna partita.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto al precedente punto 6 sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo, i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita individuata nel contratto, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto dovuto a titolo di indennizzo per sinistro.

9 - Compensazione fra partite.

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio;
- c) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa polizza.

10 - Garanzie prestate.

Le Parti stabiliscono che le garanzie appartenenti alle SEZIONI "C-D-E-F-G-H" sono operanti solo se è indicata la corrispondente somma assicurata nel contratto.

11 - Forma e validità delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni cui le Parti sono tenute, oltre che a mezzo lettera raccomandata, possono essere fatte - e debbono quindi ritenersi valide - anche a mezzo telegramma, telex o telefax.

Se hanno per scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società e dal Contraente.

12 - Buona fede.

Si conviene che l'omissione della dichiarazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, o di danni che avessero colpito le cose assicurate nel quinquennio precedente alla stipulazione della polizza, così come incomplete od inesatte dichiarazioni, all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verifichino per fatti altrui ed al di fuori dei "beni immobili" in proprietà e/o in uso al Contraente stesso.

13 - Limitazioni di indennizzo (franchigie o scoperto)

Per i danni risarcibili in base alla presente polizza, per i quali nel contratto vengano stabilite limitazioni di risarcimento, il pagamento dell'indennizzo dovuto verrà effettuato previa detrazione - per ogni singolo sinistro - di una parte del danno che rimarrà a carico esclusivamente del Contraente.

14 - Danni determinati od agevolati da Dolo o Colpa grave.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate anche se determinati od agevolati da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave del Contraente stesso.

15 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Qualora, sui medesimi rischi, siano state contratte separatamente, anche da diversi Contraenti, più polizze presso altri assicuratori, si applicherà l'art. 1910 del Codice Civile.

16 - Assicurazione per conto di chi spetta.

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

17 - Universalità delle cose assicurate.

Il Contraente dichiara e la Società prende atto, che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto si individua nel "PATRIMONIO" dallo stesso amministrato.

Qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione nella definizione di "beni immobili" o di "contenuto", la cosa o l'oggetto verranno attribuiti convenzionalmente tra le Parti alla definizione "contenuto",

18 - Coesistenza di altre assicurazioni sui beni di proprietà del Contraente.

Le Parti stabiliscono che il Contraente è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza di altre polizze, per i beni assicurati, eventualmente stipulate da terzi.

Se i beni compresi nel contratto alla voce "PATRIMONIO" e "CONTENUTO", danneggiati o distrutti da un sinistro risarcibile a termine di polizza, risultassero, al momento del sinistro stesso, coperti da assicurazione anche da altra polizza stipulata da terzi interessati, comprendente lo stesso rischio che ha causato il sinistro, la presente polizza varrà soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse i valori coperti da quella polizza e fino alla concorrenza della somma che risulterà assicurata con il presente contratto.

19 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

20 - Clausola broker.

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai sensi e per gli effetti della legge 28.11.1984, n. 792 - in collaborazione con la Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta, incaricata dall'ASA Consorzio di Castellamonte e che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s'impegna a riconoscere al broker incaricato le commissioni del 11% del premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente polizza, saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal broker alla società per incarico del contraente s'intenderà come fatta dal contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno valenza queste ultime.

21 - Rinuncia al diritto di surrogazione.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Contraente nonché verso;

- i dipendenti del Contraente;
- gli Amministratori;
- le Società e/o gli Enti controllati dall'Ente Contraente.

22 - Terzi gli Amministratori.

Sono considerati Terzi gli Amministratori pubblici quali legali rappresentanti dell'Ente e le persone che si trovino con loro nei rapporti di coniuge, genitori, figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

23 - Precisazioni Ulteriori

La Compagnia si impegna, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, a fornire un elenco dettagliato dei sinistri, comprensivo degli importi, con indicazione dei dati del danneggiato, così suddiviso:

- a) pagati;
- b) posti a riserva;
- c) trasferiti;
- d) senza seguito.

24 - Foro competente.

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

25 – Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

A - Obblighi del Contraente.

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) entro 45 giorni lavorativi successivi al sinistro, o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, darne avviso alla Società;
- a) entro 45 giorni lavorativi successivi al sinistro, o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, farne a sue spese dichiarazione regolare e circostanziata, se del caso, alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare:
 - il momento dell'inizio del sinistro;
 - la durata;
 - le cause note o presunte;
 - i mezzi adoperati per arrestarne il progresso;
 - l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.
- b) trasmettere copia di questa dichiarazione, entro i 15 giorni successivi al suo rilascio alla Società;
- c) predisporre, entro 45 giorni dalla data del sinistro, un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati.

B - Obbligo e spese di salvataggio.

Appena avvenuto il sinistro il Contraente ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e curarne la loro conservazione allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dal Contraente sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società non provi che tali spese sono state fatte inconsideratamente.

E' concesso all'Assicurato di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo danni.

C - Inadempimento dell'obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi.

Se il Contraente dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dal punto B o gli altri obblighi stabiliti dallo stesso punto, perde il diritto all'indennizzo. Se invece l'omissione è dipesa da colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

D - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza - Verbalizzazioni.

Il Contraente è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del danno, salvo diversamente disposto dalle Autorità Pubbliche intervenute, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve mettere e, fino alla chiusura della liquidazione, deve tenere a disposizione tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Deve, a richiesta, giustificare con altri mezzi l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà ed importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto tanto dalla Società quanto dai Periti, reclamare dai Terzi copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare e dare alla Società ed ai Periti piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

In qualunque fase della liquidazione un Perito, od una delle Parti in caso di amichevole liquidazione, può richiedere che venga verbalizzato, in accordo o in disaccordo, quanto fino ad allora acquisito.

E - Esagerazione dolosa del danno.

L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto al indennizzo.

F - Nomina dei periti liquidatori.

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto.

Nel caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza dei voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha avuto luogo il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

G - Mandato dei periti liquidatori.

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui ai punti A – B – D.
- c) verificare l'esistenza, la quantità e la qualità delle cose assicurate, illese, distrutte od avariate;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le risultanze delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultanze sono obbligatorie tra le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei Patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali e di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

H - Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato.

I - Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L - Rinuncia al diritto di surrogazione.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Contraente, nonché verso:

- i dipendenti del Contraente;
- gli Amministratori;
- le Società e/o gli Enti controllati dall'Ente Contraente.